DISPOSIZIONI RECANTI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, IN MATERIA DI ADEGUAMENTO ED ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

Art. 12

Classificazione delle spese del bilancio degli organismi qualificati come unità locali di amministrazioni pubbliche

Per le unita' locali delle amministrazioni pubbliche, le amministrazioni vigilanti assicurano il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, con modalita' stabilite con proprio decreto di natura non regolamentare, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli schemi di decreto, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati.

Versione in vigore dal 1 settembre 2011, non più in vigore dal 28 febbraio 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili
Estremi	Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
Titolo	III — Classificazione delle spese e delle entrate
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-91-2011/art-12-classificazione-delle-spese-del-bilancio-degli-organismi-qualificati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it